

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C. FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE IN FAVORE DI DOCENTE DIPLOMATO AFAM VECCHIO ORDINAMENTO

Per parte ricorrente:

CAMPANELLA SALVATORE nato a PALERMO in data 11.06.1997 residente a Villabate alla via San Giuseppe n. 45, C.F: CMP SVT 97H 11G 273 I;

rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

L'avv. Ciro Santonicola dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti i rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano alla via Freguglia, 1.

-RESISTENTE



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto di tutte le province d'Italia, valide per gli aa. ss. 2017-2020, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto di tutte le province italiane, per le classi concorsuali di educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A032, educazione musicale nella scuola media (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"), valide per il triennio 2017/2020, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.

Si noti che il D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, "*regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*", le vecchie classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A032, educazione musicale nella scuola media ed A077, strumento musicale nella scuola media, sono confluite, rispettivamente nelle nuove classi di concorso A-29 "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30 "musica nella scuola secondaria di I grado" e A-56, "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado".

-POTENZIALI RESISTENTI-

**BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN
FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Codesti procuratori, preliminarmente, evidenziano come *il ricorrente lamenti un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritiene abilitato ed idoneo all'insegnamento. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dal docente ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.*

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Nella specie, la domanda della parte ricorrente verte essenzialmente sulla valutazione circa la valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademico da lei posseduto, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

FATTO

Aderisce al presente ricorso un docente, inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che insegna o può insegnare educazione musicale e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e II grado e che risulta in possesso **del diploma accademico vecchio ordinamento**, rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”, equipollente al **diploma accademico di II livello**, purché congiunto al diploma della scuola secondaria di secondo grado.

Precisamente, l'istante risulta in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

In particolare:

CAMPANELLA SALVATORE ha conseguito il diploma in CLARINETTO presso il Conservatorio Statale di Musica “V. BELLINI” con sede a PALERMO nell’a.s. 2015/2016 e il diploma di maturità (allegato 2).

Di seguito si indicano le Graduatorie di Istituto valide per gli aa. ss. 2017-2020, ove il ricorrente risulta inserito e le Istituzioni Scolastiche presso le quali gli stessi prestano (al momento di deposito del ricorso) o hanno prestato l’ultimo servizio:

- CAMPANELLA SALVATORE, iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di PAVIA per la classi concorsuali AC56, A030, A029, AC55, A053 e A064, non ha prestato alcun servizio scolastico (allegato 3);

Costui, *munito di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico*, ha ottenuto, a seguito dell’emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228, in vigore dal 01/01/2013, l’equipollenza del titolo in suo possesso ai Diplomi accademici di secondo livello (Art. 1 comma 107).

La legge di stabilità n. 228/2012, all’art 1, comma 107 dispone che: “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (Diplomi AFAM), al termine dei percorsi formativi del previgente orientamento (vecchio ordinamento), conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma della scuola secondaria di secondo grado, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello”.

Con l’approvazione dell’emendamento 1.78 all’art. 1 del ddl Mille Proroghe è stato prorogato al 31 dicembre 2017 il termine ultimo dell’equipollenza dei diplomi accademici rilasciati dai conservatori e dalle accademie.

In sostanza gli aspiranti abilitati, muniti, in primo luogo, di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico, hanno ottenuto, a seguito dell’emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228 (vedasi, in particolare, l’art. 1 comma 107), l’equipollenza del titolo in loro possesso al Diploma accademico di secondo livello; quest’ ultimo costituisce attestato idoneo a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificato quale titolo di secondo ciclo, comportante l’attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e *per l’acquisizione di competenze professionali adeguate*.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212: in particolare, è ricavabile dalla lettura dell'art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, nell'ottobre del 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore).

Il ricorrente ha conseguito il diploma presso gli istituti del comparto AFAM dopo l'avvento della legge 508/99 che ha riformato il settore artistico-musicale, recependo il dettato costituzionale il quale prevede all'art. 33 il sistema della formazione artistica parallelo al sistema universitario.

Attraverso la riforma del 1999 ai Conservatori è stata concessa la facoltà di rilasciare, all'esito della frequentazione dei relativi corsi, specifici diplomi accademici di primo e secondo livello: la legge ha disposto che il possesso di tali titoli renda possibile l'accesso ai livelli funzionali di pubblico impiego.

Per quanto riguarda i nuovi titoli di studio previsti dalla riforma, se ne trova un'ottima descrizione nel Quadro dei titoli italiani (QTI), realizzato ed ultimato dai tecnici del MIUR e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna nell'ottobre del 2010, il quale costituisce una parte del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore (Qualifications framework for the European higher education area – QF for the Ehea). I redattori del QTI hanno definito i nuovi diplomi accademici AFAM come titoli attestanti una formazione superiore, di livello, appunto, universitario.

La prima esauriente definizione dei titoli accademici conseguibili presso i Conservatori è stata fornita dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212: in particolare, dalla lettura dell'art. 3 di tale documento in combinato disposto col QTI, è possibile offrirne la seguente descrizione.

□ Diploma accademico di primo livello: è classificato come titolo di primo ciclo e si consegue al termine del corso di diploma accademico di primo livello, di durata minima triennale e comportante l'acquisizione di almeno 180 crediti; al corso si accede tramite il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ed esso persegue l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali; il titolo è classificato. Mediante il diploma



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

accademico di primo livello si può essere ammessi ai corsi di diploma accademico di secondo livello.

□ Diploma accademico di secondo livello: è classificato come titolo di secondo ciclo e si ottiene all'esito del corso di diploma accademico di secondo livello, di durata biennale e comportante l'acquisizione di almeno 120 crediti; al corso si accede mediante diploma accademico di primo livello o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; in particolare, l'Istituzione provvede ad accertare, mediante esame di ammissione, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali adeguate: un volta conseguito il titolo, si ha la facoltà di accedere ai corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca, dottorato di ricerca, diploma accademico di specializzazione (II), diploma di perfezionamento o Master (II), Master universitario di secondo livello.

Il ricorrente risulta inserito, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto e si trova **in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto**, come da D.M. 374/2017, art 2 lettera B, che considera il Diploma AFAM **titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al DPR n. 19/2016**.

Costui risulta potenzialmente assumibile, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR e dall'art. 7 del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono le supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di istituto.

Il MIUR, ritenendo l'istante docente privo di una formazione iniziale, lo ha definito, inspiegabilmente, "non abilitato all'insegnamento".

DISAMINA SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE: GRADUATORIE DI ISTITUTO, IN FASE DI AGGIORNAMENTO.

Si rende necessario, in primis, chiarire quali siano le finalità e la formazione delle graduatorie di Istituto, predisposte per la scuola secondaria, tenute dai singoli enti scolastici, utilizzate per il conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti dell'istituzione scolastica.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Le cattedre che residuano al termine dello scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento vengono destinate all'assunzione di aspiranti individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie di circolo o di istituto. Le stesse vengono costituite dal Dirigente Scolastico sulla base delle domande prodotte dagli aspiranti.

Per ogni insegnamento e tipologia di posto vengono costituiti appositi elenchi.

I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo. Quindi, si tratta degli stessi titoli previsti per l'accesso ai concorsi ed alle Graduatorie ad Esaurimento

Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

- La prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classi di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto. Tale fascia viene costituita, quindi, includendovi gli aspiranti che abbiano presentato istanza per essere compresi nelle graduatorie dell'istituzione scolastica, essendo però già inclusi nelle graduatorie provinciali.
- La seconda fascia comprende gli aspiranti, non inseriti nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità nella classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto. Si tratta in questo caso di aspiranti docenti che, pur essendo provvisti di abilitazione, non possono tuttavia vantare l'inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
- Infine, la terza fascia comprende gli aspiranti, forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, ma sprovvisti di abilitazione all'insegnamento.

Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatorie ad esaurimento. Conseguentemente, la posizione giuridica dell'aspirante di prima fascia non è oggetto di alcuna valutazione da parte dell'Amministrazione.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Per quanto attiene, invece, la seconda e la terza fascia, esse sono costituite direttamente dall'Istituzione scolastica procedente e non risultano suddivisi in sotto fasce. In questo caso, l'Amministrazione, all'atto della compilazione della seconda fascia, deve applicare gli stessi punteggi previsti per le GAE.

Gli aspiranti inclusi nella terza fascia sono graduati, invece, secondo un'apposita tabella di valutazione dei titoli, annessa per la prima volta al D.M. n. 131/2007.

Per legge, le graduatorie della prima fascia hanno validità temporale correlata alle scadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie d'esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase del aggiornamento delle predette graduatorie.

Le graduatorie di seconda e terza fascia hanno validità biennale.

Con il D.M. n. 374/2017 (atto impugnato) è stato previsto l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Gli aspiranti docenti avevano diritto, entro il 24 giugno 2017, alla presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la relativa fascia di appartenenza, a seconda dei requisiti in loro possesso.

Il citato D.M., all'art. 2, regola i Titoli di accesso alla II e III Fascia delle graduatorie di istituto, descrivendo così le fasce:

A) **SECONDA FASCIA:** aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
- 3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010;
- 4) *diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201;*
- 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.;
- 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate o altre abilitazioni;
- 7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
- 8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
- 9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;

10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni. Gli aspiranti di cui al numero 10 devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento.

Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo.

B) TERZA FASCIA

1) Per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016.

I titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera, che sono stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

piano di studi richiesto, e che sono stati debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana, sono validi, ai fini dell'inserimento nella III fascia.

I soggetti appartenenti alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettera al), a2) e a3), in possesso di titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, devono possedere il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274, citata in premessa.

Per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera, la corrispondenza del titolo conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della Conversazione è lingua ufficiale al diploma di istruzione secondaria di II grado, si ha quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall' Autorità consolare italiana competente per territorio. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.

Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo dovevano essere posseduti entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande (24 giugno 2017).

Come detto, il ricorrente lamenta un'impropria ed illegittima collocazione nella graduatoria di istituto di III fascia, anziché nella II fascia, in quanto si ritiene abilitato ed idoneo all'insegnamento, per le classi di concorso A.F.A.M. su indicate.

BREVE RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO VIGENTE IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI PRECARI DEL COMPARTO A.F.A.M.: EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAI RICORRENTI AL DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO, CON VALENZA ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

Come detto, *la Legge n. 508/1999 ha istituito il comparto AFAM* e, in relazione alla validità dei diplomi, all'art. 4 (così come modificato dalla Legge n. 268/2002) ha stabilito che: "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio e di accademia”.

La Legge 21 dicembre 2012 n. 228, all'art. 1 comma 102 prevede:

“Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, *i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (tra cui i conservatori di musica trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del medesimo articolo n.d.e.), sono equipollenti ai titoli di laurea* rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 6 luglio 2007 (ossia ai corsi di laurea triennale nel settore artistico n.d.e)”.

Al successivo comma 107, prevede che “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di II livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

In base al Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210 (cd. Mille Proroghe), inoltre, viene confermata, attraverso l'inserimento del comma 10 ter dell'art. 1, l'estensione dell'equipollenza prevista dalla legge n. 228/2012 ai diplomi del vecchio ordinamento, conseguiti fino a dicembre 2017:

“10-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, dopo il comma 107 è inserito il seguente: «107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni cui al comma 102 della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2017».

Quindi, la legge ha equiparato il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Pertanto, il diploma AFAM vecchio ordinamento è da considerarsi come avente valore del diploma accademico di II livello.

Il DM n. 374/2017, art. 2, lettera A N. 4, prevede, per l'inserimento nella seconda fascia, tra gli altri titoli: il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica e gli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi A/31 e A/32 e di strumento musicale (A077) di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 06.09.1999 n. 201”.

L'art. 4 del DM 28.9.2007 n. 137” (la cui rubrica è "TITOLO RILASCIATO") prevede:

1. “Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola”

Risulta evidente, pertanto, che il D.M., da ultimo citato valuta, quale titolo abilitante, la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Il livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art. 1 comma 107 cit), come si è visto, è stato successivamente equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma in scuola secondaria.

In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il vecchio ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

E' pertanto irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comparto AFAM (sul punto sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro N. 4206/2017, Giudice BONFIGLIO ADA e Sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro N. 4327/2017, Giudice CATAPANO ERMINIA).

DIRITTO

1) Sul *fumus boni iuris*.

EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAL RICORRENTE ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO. DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM VECCHIO ORDINAMENTO, ALLO STATO NON ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITA' MAGISTRALE V.O., IL CUI ATTESTATO E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA ALTRESI' RESO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA

La controversia verte essenzialmente sulla valutazione circa l'equipollenza dei titoli vantati dai ricorrenti all'abilitazione all'insegnamento con il conseguente diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Sebbene la sussistenza del "fumus boni iuris" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel fatto del presente atto, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, riteniamo comunque opportuno precisare quanto segue, che in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava, in via definitiva, la legge di stabilità n. 228 del 2012.

La stessa all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto de Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".

La norma, dunque, è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".

Non è in contestazione che, per l'accesso alla seconda fascia, il docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento, debba essere in possesso, come disposto da D.M. 374/2017, oltre al titolo di studi, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso o con il possesso dei titoli ivi elencati.

Il dettato del D.M. 374/2017 sembra tuttavia comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.

Da tale ricostruzione, consegue che il ricorrente, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, sia titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli, sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro e sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari).



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Sostiene questo difensore, che i diplomi conseguiti dai ricorrenti presso gli istituti rientranti nel comparto AFAM, vecchio ordinamento, debbono considerarsi equipollenti alla “frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di musica e gli istituti musicali finalizzati alla formazione dei docenti ...”, ritenuti dalla norma titolo abilitante equipollente.

La legge 24.12.2012 n.228, all’art. 1 commi 102 e 107 testualmente dispone, “al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale ... i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione artistica e musicale ... sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università ...”; ancora il comma 107 “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello”.

Ciò premesso il decreto ministeriale n. 374/2017 art.2 lett. A, che ha disciplinato i criteri e requisiti per l’accesso alle fasce, testualmente prevede, per l’inserimento nella seconda fascia, il possesso dell’abilitazione o di un titolo equipollente tra i quali indica “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II° livello presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministero dell’Università e Ricerca del 28.09.2007 n.137”.

Il dato testuale appare in equivoco: la norma espressamente considera titolo abilitante la frequenza dei corsi biennali di II livello, cui per legge è equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento.

Come più volte articolato tra le ragioni di fatto, in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa all’art. 1, comma 107, prevede “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto de Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca”.

In conclusione parte ricorrente ha buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI LEGGE CHE HA EQUIPARATO IL DIPLOMA DEL VECCHIO ORDINAMENTO A.F.A.M. A QUELLO ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (LEGGE 228 DEL 2012, ART. 1 COMMA 107).



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Al riguardo va osservato come la decretazione, in particolare il Decreto Ministeriale numero 249 del 2010, che ha previsto, quale requisito essenziale per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado, oltre al possesso della laurea magistrale (Diploma Accademico di Secondo Livello) anche l'avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo, ovvero lo svolgimento di un Percorso Abilitante Speciale (sul punto si veda D.M. recante n. 81 del 2013), risulti in contrasto con la disposizione della legge 228/2012, ART. 1 COMMA 107, la quale ha equiparato il diploma del vecchio ordinamento AFAM a quello accademico di secondo livello, senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti da parte del diplomato A.F.A.M. V.O.

Ne deriva che il ricorrente, in possesso del diploma AFAM vecchio ordinamento, vanta il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto in quanto, giova ribadirlo, titolare di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.

2) Sul *periculum in mora*.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, i legali evidenziano:

In data 01/06/2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 374/17, con cui è disposto l'aggiornamento triennale della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo.

Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Il termine ultimo di presentazione della domanda è stato fissato al 24 giugno 2017.

A partire dal 14 luglio e fino al 26 luglio 2017 il ricorrente, che ha presentato domanda per la III fascia delle graduatorie di istituto entro il 24 giugno 2017 (in quanto, al momento, non ancora dichiarato abilitato), ha potuto scegliere le scuole nelle quali è interessato ad ottenere le supplenze, presentando il modello B per le graduatorie di istituto dei docenti, tramite il portale Istanze On Line.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

La pubblicazione delle graduatorie di istituto “provvisorie” è prevista dal 26 luglio 2017, come illustrato nell’allegata circolare M.I.U.R. N. 25196 del 01.06.2017 (che trasmette il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017, con cui è disposto l’aggiornamento triennale della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo).

Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d’urgenza, affinché venga riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM in possesso del ricorrente, con conseguente inserimento/spostamento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, seppure con riserva, **onde poter tutelare i suoi interessi all’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.**

Da qui l’esigenza di ottenere - anche *inaudita altera parte* - un provvedimento cautelare che, riconosciuto il valore abilitante all’insegnamento, in riferimento alle classi di concorso di interesse del ricorrente, consenta l’inserimento/spostamento nella **seconda fascia** delle graduatorie di circolo ed istituto.

Il pregiudizio subito dal ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile. **La mancata inserzione del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto renderà più difficile l’inserimento nella scuola, in occasione delle imminenti convocazioni su “organico di fatto”, previste con l’avvio del nuovo anno scolastico 2017/18 (01 Settembre 2017), perché ne posporrà la posizione in graduatoria e si risolverà, quindi, in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza, anche annuali.**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

I tempi della Giustizia risultano incompatibili con l'imminente cristallizzazione delle graduatorie di istituto docenti, in fase avanzata di aggiornamento.

Nella successiva fase di merito, pertanto, si discuterà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto, anche inaudita altera parte, per i motivi espressi in precedenza, accerti il diritto del docente all'inserimento, a titolo definitivo, nella II fascia delle graduatorie d'istituto, in riferimento alle classi di concorso A.F.A.M. di interesse, ordinando alla P.A. competente di emanare gli atti necessari all'inserimento, come sopra individuato, dell'istante nella II fascia anzidetta.

A ciò aggiungasi l'assorbimento del *fumus boni iuris* sul *periculum* nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v'è *periculum* (per quanto flebile se flebile) che tenga, ben potendosi configurare **una condizione di subordinazione del *periculum in mora* stesso rispetto al *fumus boni iuris*.**

Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, **rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris***, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore.

3. Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, tenuto conto che **la pubblicazione delle graduatorie di istituto provvisorie è prevista per il 26 luglio 2017 e le stesse risulteranno rettificabili, con eventuale spostamento in seconda fascia degli istanti, entro il 05/08/2017, diventando definitive ed immutabili in data 06/08/2017 (termine certamente prorogabile entro e non oltre il 31.08.2017 considerato l'avvio del nuovo anno scolastico 2017/18 in data 01 Settembre 2017)**, come descritto dalla circolare M.I.U.R. N. 25196 del 01.06.2017 di trasmissione del D.M. n. 374 del 1 giugno 2017, (regolamentante l'aggiornamento triennio 2017-2020 della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo), terza pagina, sotto la titolazione "Scelta delle Sedi"!

Considerata l'estrema urgenza oggi rappresentata, si chiede che il Giudice Voglia:

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento A.F.A.M., conseguiti presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati a partire dalla data di conseguimento del titolo.

4) Sull'azione di merito.

Il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto la conferma del provvedimento qui invocato.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE IN VIA CAUTELARE E NEL MERITO

all'Ill.mo Tribunale civile di PAVIA, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia *contrariis reiectis*,

1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto *inaudita altera parte*:

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento A.F.A.M., conseguiti presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento a partire dal momento in cui detto titolo è stato conseguito;
- consentire al docente ricorrente, ai sensi del D.M. 374/2017, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto.

contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'*emittendo* decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

2) IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Si versano in atti i seguenti documenti:

- allegato 1, decreto ministeriale 374/2017 di aggiornamento triennale della II e III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo e circolare M.I.U.R. N. 25196 del 01.06.2017 di trasmissione del D.M. n. 374 del 1 giugno 2017;
- allegato 2, diploma accademico, rilasciato al ricorrente da una delle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e il diploma di maturità;
- allegato 3, ultimo contratto a tempo determinato ed estratto delle graduatorie (se inseriti in graduatoria o in possesso di servizio statale);
- allegato 4, sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 152/2017 Tribunale di Pavia, sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli, sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro e sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 23.08.2017

Avv. Ciro Santonicola

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento "*pleno iure*" **nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio 2017-2020**, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado");
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"), sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio da parte ricorrente.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per *l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2017/2020, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali*, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A-32, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado");
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile** "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso , essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. , la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche **i Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *“l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l’art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del.....mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria”.*(Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del M.I.U.R. all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Castellammare di Stabia, 23.08.2017

Avv. Ciro Santonicola



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto X CAMPANELLA SALVATORE

C.F. EMPSVT97H11G273I

nato/a PALERMO il 11/06/1997

residente in VILLABATE

nomino

l'avvocato Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.


Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

VILLABATE, il 09/07/2012

Firma Salvatore Campanella

V. per autentica





TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione per le controversie di lavoro e previdenza

Nr. 1278/2017 R.G. – Contenzioso Lavoro e Cause Previdenziali –

Nr. _____/2017Cron.

Il Giudice del Lavoro f.f.,

Letto il ricorso che precede

Visto l'art. 700 cpc, ritenuto che non vi siano i presupposti per procedere inaudita altera parte

F I S S A

per la comparizione delle parti davanti alla dr.ssa Donatella Oneto - al solo fine di discutere il procedimento cautelare - l'udienza del 12/09/2017 ore 11.30 e concede a parte ricorrente termine sino al 5/09/2017 per la notifica del ricorso e del presente decreto ai convenuti.

Autorizza la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e di questo decreto sul sito internet del MIUR.

Respinge la richiesta di autorizzazione alla notifica presso l'Avvocatura dello Stato per gli altri resistenti.

Invita inoltre le parti, sin da ora, a voler fornire copia cartacea di cortesia degli atti e dei documenti depositati in via telematica

Pavia li 25/08/2017

IL GIUDICE DEL LAVORO F.F.

Depositato in Cancelleria

il 25 AGO 2017

Il Cancelliere

Rosa Malandrino